

**Affidamento in concessione a rotazione del servizio di rimozione  
e custodia veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del C.d.S.**

**DISCIPLINARE TECNICO**

**ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto**

Il presente Disciplinare regola i servizi di rimozione, recupero e custodia di tutti i veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 C.d.S., ivi compresi ciclomotori e motocicli, nell'ambito del territorio comunale.

**ARTICOLO 2 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale**

Il servizio in oggetto non comporterà alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto poiché tutti i costi relativi al servizio si intendono a carico degli utenti – trasgressori. Pertanto la ditta si rivarrà direttamente nei confronti di questi ultimi, dietro rilascio di documento fiscale, riscuotendo il relativo corrispettivo. L'EMMISSIONE DEL DOCUMENTO FISCALE E LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DOVRANNO AVVENIRE PRIMA DEL RITIRO DEL VEICOLO DAL DEPOSITO.

**ARTICOLO 3 Mezzi attrezzature ed aree per lo svolgimento del servizio**

Il Concessionario dovrà essere in possesso di:

- A) almeno due veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento al nuovo C.d.S.;
- B) un deposito in locali chiusi di almeno 80 mq. da adibire a ricovero e custodia dei ciclomotori e motocicli rimossi;
- C) un'area, debitamente recintata e custodita, di almeno mq. 300 da adibire a ricovero e custodia dei veicoli rimossi.

I veicoli richiesti ai punti A), dovranno essere già di proprietà della ditta partecipante alla data di scadenza di presentazione delle offerte, con esibizione della documentazione comprovante il titolo di proprietà, e dovranno essere regolarmente collaudati ed effettuate le revisioni periodiche comprese le eventuali attrezzature speciali installate.

Il deposito di cui al punto B) e l'area di cui al punto C) dovranno essere ubicati al massimo ad una distanza di 15 km dalla sede della Polizia Municipale (piazza Cesare Battisti), misurata in base al percorso stradale; gli spazi dovranno risultare di proprietà o in locazione al Concessionario.

In particolare l'area ed il deposito, che dovranno essere disponibili al momento dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento, dovranno essere raggiungibili con i mezzi pubblici, in regola dal punto di vista urbanistico ed edilizio e dotati delle adeguate misure di sicurezza/antincendio.

Per disponibilità si intende la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di aggiudicazione dell'affidamento e per una validità non inferiore alla durata della concessione. La superficie complessiva può essere anche recuperata attraverso la somma delle superfici di più sedi

**ARTICOLO 4 - Tariffe**

I veicoli rimossi saranno restituiti previo pagamento delle spese sostenute per la rimozione e dei diritti di deposito. L'importo da pagare è composto dalle seguenti voci, applicabili secondo la fattispecie specifica:

1) Diritto di chiamata, 2) Operazioni connesse a carico e scarico del veicolo, 3) Indennità chilometrica, 4) Custodia dei veicoli rimossi per ogni giorno, 5) Eventuale tariffa per l'apertura del deposito fuori orario.

Le tariffe da applicarsi sul servizio di custodia sono determinate dalla Prefettura con Determina n° 10000/Area III/Dep. Giud. del 01.04.2007 relative alle spese di custodia e trasporto dei veicoli posti sotto sequestro e fermo amministrativo ed aggiornate con l'ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 18/12/2018 "ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019". Tali importi si considerano iva compresa.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte in modo ben visibile e chiaramente leggibile nel locale di custodia, a cura della ditta affidataria.

Le tariffe fissate hanno validità fino alla scadenza del Contratto di affidamento del servizio.

Le stesse saranno aggiornate all'inizio di ogni anno in misura della variazione Istat al 31 dicembre dell'anno precedente.

## CUSTODIA

| PERIODO      | AREA     | CICLOMOTORI | MOTOCICLI  | AUTOVETTURE | AUTOMEZZI   |
|--------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
|              |          | Fino 50 cc  | Sup. 50 cc | Inf. 2,5 t. | Sup. 2,5 t. |
| Fino 90gg    | Scoperta | 0,70        | 0,90       | 1,40        | 2,60        |
|              | Coperta  | 0,90        | 1,20       | 2,00        | 4,10        |
| Oltre 90 gg. | Scoperta | 0,50        | 0,60       | 0,70        | 1,10        |
|              | Coperta  | 0,60        | 0,70       | 1,00        | 1,60        |

## TRASPORTO

### a) Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

Diritto di chiamata € 13,80  
Operazioni di carico e scarico € 20,90  
Indennità chilometrica € 3,10 \*

### b) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 1,5 t. fino a 3,5 t.

Diritto di chiamata € 17,40  
Operazioni di carico e scarico € 34,60  
Indennità chilometrica € 3,60 \*

### c) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si applicano le tariffe di cui alla lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione.

**\* L'indennità chilometrica è da moltiplicare per il numero di chilometri individuati nelle fasce territoriali**

## ARTICOLO 5 - Indennità chilometrica

Per il calcolo dell'indennità chilometrica prevista nei punti a) e b) dell'art. che precede e' stato suddiviso il territorio comunale in SEI fasce o zone, sotto riportate, prendendo in considerazione i chilometri percorsi andata/ritorno, al limite inferiore di ogni fascia, dal deposito della ditta. In sede di stipula del contratto, sulla base delle informazioni fornite dalla ditta aggiudicataria sull'ubicazione del proprio deposito, le stesse saranno determinate puntualmente.

### IN CASO DI DEPOSITO SITUATO A NORD DELLA CITTA'

|                         |                        |         |       |
|-------------------------|------------------------|---------|-------|
| DA CONFINE NORD         | A PONTE ALBULA         | KM. A/R | 2,00  |
| DA PONTE ALBULA         | A FOSSO FORNACI        | KM. A/R | 4,00  |
| DA FOSSO FORNACI        | A FOSSO ACQUA CHIARA   | KM. A/R | 5,00  |
| DA FOSSO ACQUA CHIARA   | A TORRENTE RAGNOLA     | KM. A/R | 7,00  |
| DA TORRENTE RAGNOLA     | A PIAZZA S. D'ACQUISTO | KM. A/R | 10,00 |
| DA PIAZZA S. D'ACQUISTO | A CONFINE SUD          | KM. A/R | 13,00 |

### IN CASO DI DEPOSITO SITUATO A SUD DELLA CITTA'

|                         |                        |         |       |
|-------------------------|------------------------|---------|-------|
| DA CONFINE SUD          | A PIAZZA S. D'ACQUISTO | KM. A/R | 2,00  |
| DA PIAZZA S. D'ACQUISTO | A TORRENTE RAGNOLA     | KM. A/R | 4,00  |
| DA TORRENTE RAGNOLA     | A FOSSO ACQUA CHIARA   | KM. A/R | 5,00  |
| DA FOSSO ACQUA CHIARA   | A FOSSO FORNACI        | KM. A/R | 7,00  |
| DA FOSSO FORNACI        | A PONTE ALBULA         | KM. A/R | 10,00 |
| DA PONTE ALBULA         | A CONFINE NORD         | KM. A/R | 13,00 |

#### ARTICOLO 5 – Parametri di differenziazione

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto dei seguenti parametri di differenziazione:

#### **A) Operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue, di 2 veicoli e loro convogliamento al deposito:**

**A.1)** il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere

a) (Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.);

b) (Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore 1,5 t. fino a 3,5 t.);

c) (Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.)

dell'articolo 4 - TARIFFE, alla voce TRASPORTO, devono essere suddivisi tra i due veicoli rimossi;

**A.2)** la tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;

**B) Orario notturno, inteso dopo le ore 20:00 e fino alle ore 7:00 o giornata festiva:** aumento del 30 % delle tariffe previste;

**C) Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo,** la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite.

**D) Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati,** per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

#### ARTICOLO 6 - Orario di ritiro dei veicoli

Il ritiro dei veicoli rimossi, salvo offerte migliorative, potrà essere effettuato nei giorni feriali almeno nel seguente orario:

**Mattino: 8.00/13.00 - Pomeriggio 15.00/20.00**

e nei giorni festivi garantire il ritiro almeno nel seguente orario:

**Mattino: 8.00/13.00**

#### **ARTICOLO 7 - Canone da riconoscere all'Ente affidatario**

Il corrispettivo dovuto al Comune per la concessione del servizio è rappresentato da un canone annuo complessivo pari a € 6.000,00 il cui ammontare sarà diviso tra gli operatori in relazione ai turni assegnati previa verifica contabile da parte degli uffici dell'ente preposti.

Il canone sarà corrisposto mediante versamento alla Tesoreria Comunale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di svolgimento del servizio.

Subito dopo il pagamento il concessionario trasmette al Comune copia della quietanza di versamento.

Il canone di concessione non è soggetto ad Iva, ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n. 633/72. La ditta concessionaria redigerà u rendiconto trimestrale dettagliato dei servizi resi e delle riscossioni effettuate con la distinzione di quelle relative alle autovetture e quelle relative a ciclomotori e motocicli. Questo dovrà essere trasmesso entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, al Comando di P.M.

#### **ARTICOLO 8 - Durata del contratto**

Il contratto avrà validità di anni 2 (due) oltre eventuale rinnovo. La ditta concessionaria si impegna fin da ora alla prosecuzione del servizio, in regime di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica. Le parti si impegnano alla revisione del contenuto del contratto qualora disposizioni legislative successive alla stipula disciplinassero diversamente il servizio in oggetto.

#### **ARTICOLO 9 - Modalità di esecuzione del servizio**

I servizi oggetto del presente appalto dovranno svolgersi secondo quanto previsto nella manifestazione d'interesse e con le sottoelencate modalità:

- garantire il servizio tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, dalle 0 alle 24;
- fornire il/i proprio/i recapito/i telefonico/i;
- garantire lo svolgimento del servizio come disposto dagli Organi della Polizia Municipale previa richiesta telefonica o accordi presi, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta;
- garantire la rimozione di tutti i veicoli. Qualora ci sia un impedimento alla rimozione, dovrà rilasciare all'operatore della Polizia Municipale presente una dichiarazione con l'indicazione dei motivi che non hanno consentito la rimozione, ferma restando la valutazione dell'inadempimento aifini della risoluzione del Contratto e il risarcimento dei danni eventualmente legati alla mancata rimozione;
- utilizzare, per ragioni di urgenza, spazi preventivamente individuati d'intesa con il Comando di Polizia municipale come deposito temporaneo al fine di accelerare le operazioni di rimozione su indicazione del Comando stesso;
- esporre le tariffe applicate in modo ben visibile e chiaramente leggibile nel locale di custodia. GLI IMPORTI RELATIVI A TUTTE LE TARIFFE SI CONSIDERANO IVA COMPRESA.

#### **ARTICOLO 10 - Responsabilità**

E' a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione.

Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, dovrà provvedere a:

1. dotarsi di copertura assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente capitolato per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per un massimale di € 1.600.000 (D.M. n. 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione"). Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.

2. Dotarsi di copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati (con franchigia massima di € 1.000,00, che rimane comunque a carico della concessionaria) con un massimale minimo di € 2.500.000,00. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L'Amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite, durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito e custodia del veicolo. Pertanto il Comune di San Benedetto del Tronto è sollevato da qualsiasi responsabilità e controversia per risarcimento dei danni e/o indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

### **ARTICOLO 11 - Penali**

In caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle prestazioni dovute, o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrogare al concessionario una penalità di importo variabile da € 10,00 a € 500,00 in relazione alla gravità o recidività dell'inadempimento o del ritardo.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempimento, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione.

L'importo della penale dovrà essere pagato dal concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione definitiva dell'addebito.

Ai sensi dell'art. 1382 C.C. si prevede espressamente che, in ogni caso, l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

### **ARTICOLO 12 - Esecuzione in danno**

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dal Comune.

### **ARTICOLO 13 - Stipulazione del contratto**

Su invito del Comune gli aggiudicatari dovranno presentarsi a stipulare il contratto in forma di scrittura privata, previo pagamento delle somme dovute, quali spese e imposte contrattuali, che sono integralmente a carico dei concessionari.

### **ARTICOLO 14 - Risoluzione del contratto e decadenza della concessione**

Qualora il concessionario non adempisse le obbligazioni stabilite nel contratto nei tempi e nei modi prescritti, l'Amministrazione comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. I contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nei seguenti casi:

- Inadempimento del concessionario per tre volte, tale da arrecare grave pregiudizio ai servizi affidati;
- Gravi infrazioni da parte del concessionario alle norme relative all'affidamento in concessione e/o lo svolgimento del servizio affidato, nonché alle leggi ed ai regolamenti riferibili direttamente o indirettamente al servizio.
- Inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- Per decadenza, disposta con provvedimento del Comune, efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, nei casi che seguono:  
violazione del divieto di cessione e subappalto del contratto;  
inottemperanza degli obblighi di legge a tutela dei lavoratori;  
aumento non autorizzato delle tariffe;  
inottemperanza dell'obbligo di costituire la garanzia definitiva con le modalità e nei tempi indicati;  
mancata sottoscrizione del contratto di concessione nel termine stabilito dall'Ente;  
mancato pagamento di tutte le spese contrattuali;  
mancato pagamento del canone di concessione.  
In presenza di tali cause la risoluzione verrà comunicata con raccomandata A/R.

#### **ARTICOLO 15 - Controllo e vigilanza**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento, dal competente ufficio della Polizia Locale, ispezioni controlli e verifiche finalizzate all'accertamento del rispetto di quanto stabilito nel contratto. A tal fine il concessionario deve consentire libero accesso ai locali dell'impresa.

#### **ARTICOLO 16 - Divieto di cessione e subappalto del contratto**

Al concessionario del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio salvo quanto previsto nella manifestazione d'interesse, a pena di decadenza dalla concessione. La successione nel contratto a seguito di fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda, è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei requisiti necessari in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

#### **ARTICOLO 17 - Richiamo al Codice Etico e di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono disponibili sulla pagina del Comune <https://www.comunesbt.it>, sezione amministrazione trasparente, sub sezione "Altri contenuti", "Anticorruzione".

In particolare, ai sensi dell'art 53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001, l'affidatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Costituisce parte integrante del contratto il Codice etico di cui al Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 ugualmente disponibile sulla pagina del Comune <https://www.comunesbt.it>, sezione amministrazione trasparente, sub sezione "Altri contenuti", "Anticorruzione".